

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LINAROLO, TORRE DE NEGRI E VALLE
SALIMBENE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE**

TRA

- il Comune di **LINAROLO** rappresentato dal Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ... del
- il Comune di **VALLE SALIMBENE** rappresentato dal Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ... del
- il Comune di **TORRE DE NEGRI** rappresentato dal Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ... del

PREMESSO:

- che i Comuni di **LINAROLO, TORRE DE NEGRI E VALLE SALIMBENE** intendono gestire in forma associata la funzione di Protezione civile ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di migliorare la capacità di intervento in caso di eventi calamitosi e di diffondere l'interesse per i temi della protezione civile all'interno delle comunità insediate;
- che è necessario definire i rapporti tra gli aderenti, mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premessa

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/00 e s.m.i. tra i Comuni di **LINAROLO, TORRE DE NEGRI E VALLE SALIMBENE** è stipulata la presente convenzione per la gestione delle funzioni di protezione civile.

Art.2 - Finalità

La gestione associata della protezione civile ha la finalità di realizzare una struttura intercomunale di protezione civile atta a svolgere in maniera più efficace ed efficiente le competenze dei Comuni in materia.

Art.3 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata di una struttura intercomunale di protezione civile che provveda:

- a) all'attuazione in ambito intercomunale delle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito intercomunale;

- c) alla predisposizione dei piani intercomunali di emergenza;
- d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione dei Comuni associati e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello intercomunale sulla base degli indirizzi Nazionali e Regionali.

Art. 4 – Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente atto.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco di Linarolo. In sua assenza, da un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dagli artt. 2 e 3;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti convenzionati;
- e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Art. 5 – Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione ha validità per anni 3 (tre) con decorrenza a far data dal 01/01/2021 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti.

Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previo accordo fra le parti, approvato da parte di ogni singolo contraente.

Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata del servizio.

Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r./p.e.c. a tutti gli altri Enti.

Il recesso ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 6 – Ammissione di nuovi enti

Potranno essere ammessi a partecipare alla convenzione anche altri Enti, previa accettazione degli Enti già convenzionati e relative delibere del Consiglio comunale. La decisione in merito all'ammissione sarà assunta dalla Conferenza dei Sindaci che deciderà a maggioranza assoluta.

Art. 7 – Comune capofila

La presente convenzione prevede la gestione delle funzioni di protezione civile dei Comuni aderenti in capo al Comune di Linarolo quale Comune capofila per le competenze di cui all'art. 3, che le eserciterà

in nome e per conto degli altri Comuni, ad eccezione degli interventi conseguenti ad un evento calamitoso per i quali il coordinamento della struttura è assicurata dal Sindaco del Comune in cui l'evento si è verificato.

Art.8 – Responsabilità gestionale.

Il Comune capofila si impegna ad esercitare le funzioni di cui al precedente art.3 connesse alla gestione associata del servizio di Protezione civile.

La responsabilità gestionale del servizio convenzionato è attribuita ad un Responsabile di Servizio dei Comuni associati che pertanto opererà in qualità di responsabile del Servizio in questi ultimi

Al Responsabile competono poteri e responsabilità propri della qualifica ed in particolare:

- è responsabile della gestione della struttura intercomunale e della adozione degli atti gestionali;
- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;
- propone i documenti finanziari preventivi e consuntivi riferiti alla gestione e riferisce semestralmente sull'andamento del piano esecutivo di gestione dei servizi;
- partecipa, ad invito e con parere consultivo, alla Conferenza dei Sindaci;
- è responsabile dell'istruttoria e della esecuzione degli atti riferiti al Servizio gestito e promossi dalla Conferenza dei Sindaci.

Il personale dipendente eventualmente addetto opererà per conto dei singoli Enti aderenti.

Art.9 – Modalità operative della gestione associata

La gestione associata delle funzioni riportate all'art.3 è svolta operativamente facendo riferimento ad un Ufficio unico presso il Comune Capofila. Il Comune Capofila può disporre formali collaborazioni con le Associazioni di volontariato di cui alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile.

Art.10 – Obblighi dei Comuni associati

Il Comune capofila si impegna a mettere a disposizione della gestione associata del servizio il personale le attrezzature e le risorse strumentali necessari al funzionamento della protezione civile, la cui proprietà rimane in capo agli attualmente proprietari; gli Enti associati concorrono alle relative spese secondo criteri di riparto di cui al successivo art.11.

Le spese per gli acquisti successivi all'entrata in vigore della presente convenzione saranno ripartite sulla base di accordi specifici tra gli Enti

Art.11– Corrispettivi a carico dei Comuni

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, i Comuni trasferiscono al Comune di Linarolo le risorse finanziarie quantificate annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei criteri di riparto dalla stessa stabiliti.

Art.12 – Forme di consultazione degli Enti contraenti

Tutte le deliberazioni assunte relative al servizio gestito in forma associata devono essere inviate a cura del Responsabile ai singoli Comuni associati per i provvedimenti di competenza.

La spesa del servizio associato di protezione civile proposta dal Responsabile, deve essere elaborata raccordandosi con i singoli Comuni interessati, nella fase di predisposizione del bilancio.
Le variazioni successive al bilancio devono essere elaborate con le medesime modalità.

Art.13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme di legge e di regolamento in materia
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 Tab. "B" allegata al D.P.R.642/1972 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.131/1986.
3. La presente convenzione, successivamente alla stipula, viene inviata al sig. Prefetto ed al sig. Presidente della Provincia di Pavia nonché alle competenti Direzione generale della Regione Lombardia

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Linarolo

Il Sindaco del Comune di Torre de Negri

Il Sindaco del Comune di Valle Salimbene